



Bruxelles, 18.6.2018
COM(2018) 482 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL
COMITATO DELLE REGIONI**

Relazione sulla politica di concorrenza 2017

{SWD(2018) 349 final}

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI

Relazione sulla politica di concorrenza 2017

1. Introduzione

Nel 2017 è ricorso il 60° anniversario della firma del trattato di Roma, che ha posto le basi dell'odierna Unione europea. Ciò significa che anche la politica di concorrenza dell'UE è in atto da oltre sessant'anni. Infatti, sin dal primo giorno della sua creazione, l'UE ha sempre potuto beneficiare di norme volte a garantire una concorrenza leale e non falsata.

Negli ultimi decenni, la politica di concorrenza ha fatto davvero la differenza nella vita dei cittadini europei che, sebbene non sempre esperti di norme sulla concorrenza, hanno a che fare con il mercato ogni giorno. La concorrenza induce le imprese a competere sulla base dei propri meriti, ossia sui prezzi, sulla qualità e sull'innovazione, e a rispondere alle esigenze dei consumatori. Spronando le imprese a migliorarsi costantemente, la concorrenza affida il potere nelle mani dei consumatori.

Inoltre, da decenni, tutte le imprese attive nel mercato unico hanno potuto contare sull'attuazione imparziale di una serie definita di norme. L'applicazione rigorosa, coerente e prevedibile delle norme invia il chiaro segnale che ad ogni impresa è garantita la possibilità di operare a parità di condizioni e con le stesse opportunità di successo.

L'applicazione delle norme sulla concorrenza fa sì che le piccole imprese e le persone fisiche possano beneficiare delle stesse opportunità delle imprese che operano sui mercati mondiali. Inoltre, tali norme garantiscono che tutte le imprese attive sul mercato unico seguano le stesse regole, indipendentemente dalla loro entità e origine geografica.

La politica di concorrenza è inoltre di fondamentale importanza per favorire le priorità politiche della Commissione. Nel 2017, le azioni riguardanti la politica di concorrenza hanno contribuito a dar vita al programma della Commissione, che ha prodotto risultati in ambiti rilevanti per i cittadini europei. I settori riguardanti l'economia digitale, l'energia, l'agrochimica e i prodotti farmaceutici, così come le industrie di rete e i mercati finanziari sono alcuni degli ambiti in cui gli sforzi in materia di politica di concorrenza continuano a fare la differenza per i consumatori europei.

La Commissione lavora fianco a fianco con le autorità nazionali garanti della concorrenza degli Stati membri in modo da moltiplicare e diffondere in tutti gli Stati membri dell'UE i benefici prodotti dalla concorrenza. Allo stesso tempo, la Commissione sta agendo di concerto con le autorità garanti della concorrenza di tutto il mondo per garantire una reale parità di condizioni a livello mondiale.

Negli ultimi sessant'anni, la politica di concorrenza dell'UE ha conferito maggiore potere alle imprese e ai consumatori, facendo sì che tutte le imprese e tutti i cittadini potessero giovare dei benefici derivanti da una concorrenza leale.

La presente relazione costituisce una sintesi non esaustiva delle attività svolte nel 2017 dalla Commissione nell'ambito della politica di concorrenza. È possibile ottenere maggiori informazioni consultando il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna e il sito web della direzione generale della Concorrenza¹.

2. Migliorare l'efficacia dell'applicazione delle norme in materia di concorrenza

L'applicazione efficace delle norme in materia di concorrenza garantisce ai consumatori dell'UE l'accesso a una più vasta scelta di prodotti di migliore qualità. Inoltre, contrastando le pratiche anticoncorrenziali, è possibile fare in modo che i mercati aperti operino a beneficio di tutti. Tuttavia, perché ciò sia possibile, è fondamentale assicurare che tutti i cittadini europei siano tutelati allo stesso modo.

Da più di dieci anni, la Commissione lavora a stretto contatto con le autorità nazionali garanti della concorrenza degli Stati membri per applicare le norme antitrust dell'UE nell'ambito della Rete europea della concorrenza (European Competition Network, "ECN")². Tale rete sostiene l'applicazione coerente delle norme antitrust dell'UE da parte di tutte le autorità preposte; infatti, le norme in materia di concorrenza dovrebbero essere applicate in modo uniforme indipendentemente dall'ubicazione dell'impresa all'interno del mercato comune.

Nel marzo del 2017, la Commissione ha proposto nuove norme per conferire alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace delle norme antitrust dell'UE³ (il cosiddetto "ECN+"). Tale proposta è volta a conferire alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri maggiori poteri di applicazione e a far sì che questi ultimi dispongano di tutti gli strumenti necessari per conseguire tale scopo.

ECN+: modalità di rafforzamento delle autorità nazionali garanti della concorrenza dell'UE proposte dalla direttiva

Una volta adottate, le norme proposte doteranno le autorità nazionali garanti della concorrenza di una serie di strumenti minimi comuni e di effettivi poteri di applicazione, assicurando che tali autorità:

- a) agiscano autonomamente durante l'applicazione delle norme antitrust dell'UE e lavorino in modo totalmente imparziale, senza prendere istruzioni da entità pubbliche o private;
- b) abbiano le risorse finanziarie e umane necessarie per svolgere il proprio lavoro;
- c) siano dotate dei poteri necessari per raccogliere tutti gli elementi di prova pertinenti, come il diritto di effettuare ricerche nei telefoni cellulari, nei computer portatili e nei tablet;
- d) abbiano strumenti adeguati per imporre sanzioni proporzionate e dissuasive in caso di violazione delle norme antitrust dell'UE. Tale proposta garantisce che le nozioni di impresa, di responsabilità della società controllante e di successione siano applicate conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, per far sì che le imprese non possano sottrarsi alle ammende attraverso la ristrutturazione aziendale. Le autorità nazionali garanti della concorrenza saranno inoltre in grado di imporre il pagamento di ammende alle imprese autrici di infrazioni che non siano

¹ http://ec.europa.eu/competition/index_en.html

² Cfr. comunicazione del 9 luglio 2014 della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, *Dieci anni di applicazione delle norme antitrust ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2003: risultati e prospettive future*, COM(2014) 453, disponibile al seguente indirizzo:
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52014DC0453>.

³ Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e assicura il corretto funzionamento del mercato interno, COM(2017)0142 final, disponibile all'indirizzo seguente:
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/proposed_directive_it.pdf.

giuridicamente presenti nel loro territorio, un elemento importante dato che un numero sempre maggiore di imprese opera a livello internazionale;

e) agiscono secondo condizioni basilari armonizzate da applicare a programmi di trattamento favorevole e secondo un sistema comune di domande redatte in forma semplificata volti a incoraggiare le imprese a fornire elementi di prova su cartelli illegali. Ciò incentiverà in generale le imprese a partecipare a programmi di trattamento favorevole e a denunciare la loro partecipazione a un cartello.

La proposta della Commissione evidenzia l'importanza dei diritti fondamentali delle imprese e invita le autorità a rispettare garanzie adeguate per l'esercizio dei loro poteri, in conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'UE e ai principi generali del diritto dell'UE.

La proposta di nuove norme si manifesta sotto forma di una direttiva che garantirà il rispetto delle specificità nazionali. Tale direttiva è stata trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio per la relativa adozione, conformemente alla procedura legislativa ordinaria. In seguito all'adozione, gli Stati membri devono recepire le disposizioni della direttiva nella legislazione nazionale.

Nuovo strumento di informazione anonima

Fino ad ora, la maggior parte dei cartelli è stata individuata grazie al programma di trattamento favorevole della Commissione, che permette alle imprese di denunciare la loro partecipazione a un cartello in cambio di una riduzione dell'ammenda loro imposta. Nel marzo del 2017, la Commissione ha introdotto un nuovo strumento di informazione anonima, che permette a chiunque sia a conoscenza dell'esistenza o del funzionamento di un cartello o di altri tipi di violazioni della normativa antitrust di collaborare per mettere fine a tali pratiche⁴.

Nel caso di soggetti coinvolti in pratiche commerciali che possono violare il diritto della concorrenza, questo nuovo strumento può permettere di migliorare la situazione fornendo informazioni pertinenti, garantendo al contempo l'anonimato. L'accesso alle conoscenze interne può dimostrarsi un valido strumento per aiutare la Commissione a scoprire i cartelli e altre pratiche anticoncorrenziali. Questo nuovo sistema aumenta la probabilità di individuare e perseguire le violazioni, dissuadendo ulteriormente le imprese dall'entrare a far parte dei cartelli o dal restarvi, oppure dall'adottare altre forme di comportamento anticoncorrenziale illegale. Le informazioni ottenute possono contribuire allo svolgimento di indagini rapide e più efficienti che riportino risultati effettivi e che abbiano ricadute positive sui consumatori e sull'intera economia dell'UE.

I dati riportati dopo i primi mesi di impiego di tale strumento sono positivi e evidenziano che il nuovo canale è stato ben accolto dagli informatori, che inviano messaggi regolarmente.

“Piccola attenzione per le piccole cose” - verso una politica degli aiuti di Stato più efficace

In linea con l'approccio della Commissione basato sul dedicare grande attenzione alle grandi cose e piccola attenzione alle piccole cose (“big on big, small on small”), un numero sempre maggiore di misure di aiuto di Stato non problematiche e di entità limitata sono ora esentate dall'obbligo di notifica preventiva grazie al regolamento generale di esenzione per categoria, in cambio di controlli rafforzati a livello di Stato membro, di una maggiore trasparenza e di

⁴ Cfr. <http://ec.europa.eu/competition/cartels/whistleblower/index.html>.

una valutazione migliore dell'impatto dell'aiuto⁵. Il 17 maggio, la Commissione ha esteso l'ambito di applicazione del regolamento generale di esenzione per categoria ai porti e agli aeroporti e ha introdotto ulteriori semplificazioni in altri campi, come i progetti culturali e le infrastrutture sportive multifunzionali, nonché un sistema di compensazione per le imprese che operano nelle regioni ultraperiferiche dell'UE⁶. Ciò è finalizzato a incentivare gli investimenti pubblici a sostegno degli obiettivi comuni della Commissione in materia di occupazione e crescita, clima, innovazione e coesione sociale.

La Commissione ha continuato a fornire orientamenti alle autorità degli Stati membri tramite le cosiddette "griglie di analisi" sull'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato al finanziamento pubblico di progetti infrastrutturali, riviste alla luce dell'adozione della comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato nel 2016⁷. Grazie alla modifica del regolamento generale di esenzione per categoria e all'applicazione delle griglie di analisi, risulta più semplice per gli imprenditori edili e le autorità che concedono gli aiuti attuare gli investimenti infrastrutturali più rapidamente e nella piena certezza giuridica.

I servizi della Commissione hanno agevolato l'adempimento delle disposizioni sulla trasparenza nell'ambito del processo di modernizzazione degli aiuti di Stato proponendo, in collaborazione con gli Stati membri, un modulo per la trasparenza degli aiuti concessi ("Transparency Award Module"), un nuovo strumento informatico per la presentazione e la pubblicazione di dati sugli aiuti di Stato⁸. Alla fine di ottobre 2017, 24 Stati membri avevano aderito al *Transparency Award Module*. 22 Stati membri hanno pubblicato circa 15 000 aiuti concessi.

La Commissione sostiene inoltre gli Stati membri nel quadro di un partenariato multilaterale come quello del gruppo di lavoro sull'attuazione della modernizzazione degli aiuti di Stato. Tale gruppo permette agli Stati membri di condividere le migliori pratiche sui sistemi di controllo degli aiuti di Stato e funge da rete per discussioni informali sulle questioni degli aiuti di Stato tra gli Stati membri e con la Commissione.

⁵ Cfr. "2017 Scoreboard confirms benefits of modernisation leading to quicker implementation on the ground of public support by Member States", IP/18/263 del 16 gennaio 2018, disponibile all'indirizzo: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-263_en.htm.

⁶ Regolamento (UE) 2017/1084 della Commissione, del 14 giugno 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda gli aiuti alle infrastrutture portuali e aeroportuali, le soglie di notifica applicabili agli aiuti alla cultura e alla conservazione del patrimonio e agli aiuti alle infrastrutture sportive e alle infrastrutture ricreative multifunzionali, nonché i regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche, e modifica il regolamento (UE) n. 702/2014 per quanto riguarda il calcolo dei costi ammissibili - disponibile all'indirizzo seguente: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1497952641554&uri=CELEX%3A32017R1084>.

⁷ GU C 262 del 19.7.2016, pag. 1.

⁸ Per maggiori informazioni, consultare il *Transparency Award Module* disponibile all'indirizzo: <https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public/search/chooseLanguage>.

3. Sfruttare appieno le potenzialità del mercato unico digitale

La tecnologia digitale è ora parte integrante della vita dei cittadini dell'UE, che la utilizzano a casa, al lavoro, mentre studiano o viaggiano. 360 milioni di Europei utilizzano Internet ogni giorno, di cui il 60 % vi accede tramite telefono cellulare o smartphone. Per sfruttare appieno le nuove opportunità concesse, l'Europa ha bisogno di un mercato unico digitale realmente connesso. La politica di concorrenza è parte integrante della strategia della Commissione volta a migliorare e a rafforzare il mercato unico digitale, creando nuove occasioni di crescita e centinaia di migliaia di nuovi posti di lavoro⁹.

Applicazione delle norme antitrust a sostegno dell'innovazione nei mercati online

Nel settore digitale, è fondamentale impedire alle imprese di successo che dominano il mercato di utilizzare il loro potere per sopprimere la concorrenza, poiché ciò potrebbe avere effetti estremamente negativi sull'innovazione.

Nel giugno del 2017, la Commissione ha rilevato che Google aveva abusato della sua posizione dominante sul mercato in quanto motore di ricerca promuovendo il proprio servizio di acquisti comparativi tra i risultati della ricerca¹⁰.

Il caso “Google Shopping”: offrire maggiore scelta dei consumatori

Il prodotto di punta di Google è il suo motore di ricerca che fornisce risultati di ricerca ai consumatori, che pagano il servizio con i loro dati. Nel 2004, Google è entrata nel mercato distinto dei servizi di acquisti comparativi in Europa, con un prodotto attualmente denominato “Google Shopping”. Dal 2008, Google ha cominciato ad attuare una strategia per affermare il proprio servizio di acquisti comparativi sui mercati europei, facendo leva sulla propria posizione dominante nella ricerca generica su Internet anziché sulla capacità di competere in base ai propri meriti. Google ha sistematicamente attribuito una posizione preminente al proprio servizio di acquisti comparativi e ha retrocesso i servizi concorrenti di acquisti comparativi nelle pagine dei suoi risultati di ricerca. I dati dimostravano che anche i servizi concorrenti più alti in graduatoria finivano in media solo a pagina quattro dei risultati di ricerca su Google e altri figuravano ancora più in basso. Il servizio di acquisti comparativi di Google non era invece soggetto agli algoritmi di ricerca generica, per cui non veniva retrocesso. Tale servizio risultava quindi molto più visibile ai consumatori nei risultati della ricerca su Google rispetto ai servizi concorrenti.

I dati disponibili indicano che i consumatori cliccano molto più spesso sui risultati più visibili, ossia quelli che appaiono più in alto su Google. A seguito delle pratiche illegali attuate da Google, il traffico verso il suo servizio di acquisti comparativi è aumentato in modo significativo, mentre i concorrenti hanno subito notevoli perdite di traffico su base costante.

La Commissione ha imposto a Google un'ammenda di 2,42 miliardi di EUR per violazione delle norme antitrust dell'UE. In base alla decisione della Commissione, Google deve inoltre rispettare il principio della parità di trattamento tra i servizi di acquisti comparativi concorrenti e il proprio.

Detenere una posizione dominante non è di per sé illegale ai sensi delle norme antitrust dell'UE. Tuttavia, le imprese dominanti hanno la particolare responsabilità di non abusare di tale potere limitando la concorrenza nel mercato in cui sono dominanti o in mercati distinti ma collegati tra loro. Il comportamento di Google ha impedito ad altre imprese di competere

⁹ Per maggiori informazioni, consultare la pagina seguente:
https://ec.europa.eu/commission/priorities/digital-single-market_it

¹⁰ Caso AT.39740 *Google search (Shopping)*, cfr. IP/17/1784 del 27 giugno 2017, disponibile all'indirizzo:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1784_it.htm.

in base ai propri meriti e di innovarsi, violando quindi le norme antitrust dell'UE. Soprattutto, ha negato ai consumatori europei la possibilità di scegliere liberamente i servizi e di sfruttare appieno i vantaggi dell'innovazione.

La Commissione continua a indagare sui possibili abusi di posizione dominante da parte di Google in altri due casi, riguardanti i servizi e le applicazioni mobili (Android¹¹) e gli annunci di intermediazione pubblicitaria di Google che appaiono su altri siti Internet (AdSense¹²).

La Commissione ha inoltre esaminato gli accordi di distribuzione di Amazon con gli editori di e-book in Europa¹³. La Commissione ha avviato un'indagine in quanto temeva che alcune clausole incluse negli accordi di distribuzione degli e-book da parte di Amazon potessero aver violato le norme antitrust dell'UE. Tali clausole, a volte denominate clausole “della nazione più favorita” invitavano gli editori ad offrire ad Amazon termini e condizioni simili, o migliori, di quelli offerti ai suoi concorrenti e/o a informare Amazon circa termini alternativi o più favorevoli di quelli riservati ai concorrenti di Amazon. La Commissione ha considerato che, in virtù di tali clausole, per altre piattaforme di e-book potrebbe risultare più difficile sviluppare servizi innovativi per gli e-book o concorrere in modo efficace con Amazon.

Amazon ha cercato di rispondere alle preoccupazioni della Commissione proponendo di non attuare, introdurre o cambiare i termini degli accordi con gli editori. Gli impegni proposti inizialmente da Amazon sono stati rivisti in seguito alle osservazioni formulate dalle parti interessate. A maggio, la Commissione ha concluso che la versione finale modificata degli impegni costituiva una soluzione opportuna, efficace e completa alle preoccupazioni espresse in merito alla concorrenza¹⁴. Tali impegni permetteranno di garantire innovazione e concorrenza leale nel mercato europeo degli e-book, del valore di oltre 1 miliardo di EUR, e di aumentare la scelta e la concorrenza a vantaggio dei consumatori europei.

Applicazione delle norme antitrust nel mercato dello sport

L'8 dicembre 2017, la Commissione ha adottato una decisione nella quale si evidenzia che le norme in materia di ammissibilità applicate dall'Unione internazionale di pattinaggio (International Skating Union, “ISU”) abbiano violato l'articolo 101 del TFUE¹⁵. Le norme in questione prevedevano ingenti sanzioni per gli atleti che partecipavano a gare di pattinaggio di velocità non autorizzate dall'ISU, anche quando tali gare non comportavano rischi per il perseguimento degli obiettivi sportivi legittimi, come la tutela dell'integrità e il corretto svolgimento dello sport, oppure per la salute e la sicurezza degli atleti.

La Commissione ha rilevato che, a causa delle norme in materia di ammissibilità dell'ISU, gli atleti non potevano partecipare a manifestazioni di pattinaggio che non fossero organizzate dall'ISU, non potendo così beneficiare di ulteriori fonti di reddito nel corso di una carriera come pattinatori di velocità già relativamente breve. Inoltre, sempre a causa di tali norme, gli organizzatori indipendenti hanno trovato difficoltà a organizzare proprie gare di pattinaggio di

¹¹ Caso AT.40099 *Google Android*, disponibile all'indirizzo:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40099.

¹² Caso AT.40411 *Google Search (AdSense)*, disponibile all'indirizzo:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40411.

¹³ Caso AT.40153 *Clausole MFN per gli e-book e questioni correlate*, decisione della Commissione del 4 maggio 2017, disponibile all'indirizzo:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40153

¹⁴ Cfr. IP/17/1223 del 4 maggio 2017, disponibile all'indirizzo:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1223_en.htm.

¹⁵ Caso AT.40208 *Norme dell'Unione internazionale di pattinaggio in materia di ammissibilità* disponibile all'indirizzo: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40208.

velocità poiché non sono stati in grado di attrarre atleti di alto livello. L'organizzazione di gare di pattinaggio di velocità alternative e innovative ne è risultata limitata, a svantaggio di tifosi e spettatori.

Sebbene la Commissione abbia considerato necessario un suo intervento in tali circostanze, tale decisione non implica che la Commissione abbia intenzione di rivestire il ruolo di arbitro in ogni controversia riguardante lo sport.

L'indagine settoriale sul commercio elettronico della Commissione

Il commercio elettronico dovrebbe garantire ai consumatori una scelta più ampia di beni e servizi, nonché l'opportunità di effettuare acquisti transfrontalieri. Tuttavia, sebbene in tutto il mondo sempre più prodotti e servizi vengano scambiati su Internet, le vendite online transfrontaliere all'interno dell'UE stanno invece crescendo lentamente. Nel 2015, la Commissione ha avviato un'indagine settoriale volta a individuare possibili preoccupazioni in materia di concorrenza all'interno dei mercati europei per il commercio elettronico¹⁶. Nel corso di tale indagine, la Commissione ha raccolto informazioni provenienti da quasi 1 900 imprese che operano nel commercio elettronico di beni di consumo e di contenuti digitali, e ha analizzato circa 8 000 contratti di distribuzione e di licenza. Nel maggio del 2017, la Commissione ha pubblicato la relazione finale sull'indagine settoriale¹⁷, tenendo conto delle osservazioni ricevute riguardo alla relazione preliminare del settembre 2016. Grazie ai risultati dell'indagine, la Commissione è già in grado di perseguire in modo più efficace l'obiettivo di applicare le norme dell'UE in materia di concorrenza nei mercati per il commercio elettronico. Inoltre, tale indagine settoriale ha spinto alcune imprese a rivedere le loro pratiche commerciali di propria iniziativa.

¹⁶ Per maggiori informazioni, consultare la pagina seguente:

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/sector_inquiries_e_commerce.html.

¹⁷ Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, *Relazione finale sull'indagine settoriale sul commercio elettronico*, COM(2017) 229 final, disponibile all'indirizzo:

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/sector_inquiry_final_report_it.pdf.

Lotta alle restrizioni relative ai prezzi e ai blocchi geografici

Nel febbraio del 2017, la Commissione ha avviato tre indagini distinte per verificare se alcune pratiche di vendita online impedissero ai consumatori di beneficiare di offerte transfrontaliere e se li privassero della possibilità di acquistare elettronica di consumo, videogiochi e alloggi a prezzi competitivi¹⁸. Queste tre indagini mirano a rispondere alle questioni specifiche riguardanti le restrizioni relative alla libertà di fissare i prezzi al dettaglio, la discriminazione operata sulla base del luogo di stabilimento e i blocchi geografici inclusi negli accordi verticali tra le imprese. I risultati preliminari derivanti dall'indagine settoriale sul commercio elettronico della Commissione in materia di concorrenza mostrano che l'impiego di tali restrizioni è diffuso in tutta l'UE.

Inoltre, nel giugno del 2017, la Commissione ha avviato un'indagine formale relativa all'applicazione delle norme antitrust nell'ambito degli accordi di distribuzione e delle pratiche impiegate dal produttore e rivenditore al dettaglio di capi di abbigliamento Guess¹⁹. La Commissione ha inoltre avviato tre indagini distinte sull'applicazione delle norme antitrust per valutare se le aziende Nike, Sanrio e Universal Studios stessero limitando le vendite transfrontaliere e online di prodotti promozionali²⁰. La Commissione sta esaminando se le pratiche di distribuzione e per la concessione delle licenze di tali imprese siano finalizzate a negare ai consumatori l'accesso a una gamma più ampia di prodotti e a migliori occasioni nell'ambito del mercato unico.

Uno dei principali obiettivi della strategia della Commissione in materia di mercato unico digitale²¹ è di accordare migliori condizioni di accesso a beni e servizi per i consumatori e le imprese, garantendo, ad esempio, il rispetto delle norme dell'UE in materia di concorrenza, ponendo fine ai blocchi geografici ingiustificati²² e assicurando la portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online.

Assicurare una concorrenza dinamica nel settore dei media

Il settore dei media è di fondamentale importanza per assicurare il progresso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché per incentivare e garantire la cultura, l'informazione, l'istruzione e la democrazia. Poiché i contenuti digitali sono sempre più accessibili e ripartiti su varie piattaforme (digitale terrestre, via cavo, via satellite, Internet e reti mobili), le imprese si impegnano a combinare produzione e distribuzione di contenuti. Nella valutazione effettuata sulle concentrazioni nel settore dei media, la Commissione si preoccupa principalmente di assicurare che l'accesso agli elementi principali, ossia ai contenuti, alla tecnologia o all'interconnessione, non subisca effetti negativi.

¹⁸ Cfr. IP/17/201 del 2 febbraio 2017, disponibile all'indirizzo:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-201_en.htm.

¹⁹ Caso AT.40428 *Guess*, disponibile all'indirizzo:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40428.

²⁰ Caso AT.40432 *Licensed merchandise – Sanrio*, AT.40433 *Licensed merchandise – Universal Studios*, AT.40436 *Licensed merchandise – Nike*, cfr. IP/17/1646 del 14 giugno 2017, disponibile all'indirizzo: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1646_en.htm.

²¹ Cfr. <https://ec.europa.eu/digital-single-market/>.

²² Cfr. regolamento (UE) 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 febbraio 2018 recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno e che modifica i regolamenti (CE) n. 2006/2004 e (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, GU L 60I del 2.3.2018, pag. 1.

Nell'aprile del 2017, la Commissione ha approvato nel quadro del regolamento sulle concentrazioni la proposta di acquisizione di Sky da parte della 21st Century Fox, una società diversificata che opera nel settore dei media a livello globale con sede negli Stati Uniti d'America²³. Sky è il principale operatore di pay-TV in Austria, Germania, Irlanda, Italia e nel Regno Unito, mentre la 21st Century Fox è uno dei sei studi cinematografici più importanti di Hollywood, nonché un operatore di canali televisivi. Fox e Sky sono principalmente attivi in diversi mercati dell'Austria, della Germania, dell'Irlanda, dell'Italia e del Regno Unito. La Commissione ha concluso che tale operazione non avrebbe generato problemi di concorrenza in Europa.

A maggio, la Commissione ha approvato l'acquisizione del controllo de facto di Telecom Italia da parte di Vivendi²⁴. Sia Telecom Italia (Italia) che Vivendi (Francia) sono attive sul mercato dell'accesso all'ingrosso alle reti digitali terrestri per la trasmissione di canali televisivi, tramite le rispettive quote in altre due imprese, Persidera e Mediaset. La Commissione ha rilevato che, successivamente all'operazione, Vivendi avrebbe avuto un incentivo ad aumentare i prezzi applicati ai canali televisivi sul mercato dell'accesso all'ingrosso alle reti televisive del digitale terrestre. Al fine di risolvere le problematiche di concorrenza identificate dalla Commissione, Vivendi si è impegnata a cedere le quote detenute da Telecom Italia in Persidera. La decisione della Commissione è subordinata al pieno rispetto degli impegni.

La Commissione ha la giurisdizione esclusiva per valutare l'impatto delle operazioni proposte sulla concorrenza sui diversi mercati interessati nello Spazio economico europeo (SEE). Il regolamento dell'UE sulle concentrazioni riconosce tuttavia che gli Stati membri possono adottare misure idonee, compreso il divieto delle operazioni proposte, al fine di tutelare altri interessi legittimi, quali la pluralità dei mezzi di comunicazione. A tal riguardo, nel Regno Unito, il ministro della Cultura, dei mezzi di comunicazione e dello sport sta attualmente considerando l'eventualità di adottare misure adeguate per tutelare la pluralità dei mezzi di comunicazione nel Regno Unito in relazione alla proposta di acquisizione di Sky da parte della 21st Century Fox.

La Commissione ha inoltre approvato due regimi di aiuti a sostegno dello sviluppo e della promozione di videogiochi digitali istruttivi e culturali in Germania²⁵ e in Danimarca²⁶.

²³ Caso M.8354 *Fox / Sky*, decisione della Commissione del 7 aprile 2017, disponibile all'indirizzo: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_8354.

²⁴ Caso M.8465 *Vivendi / Telecom Italia*, decisione della Commissione del 30 maggio 2017, disponibile all'indirizzo: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_8465.

²⁵ Caso di aiuto di Stato SA.46572 - Germania - *Bavarian games support measure*, decisione della Commissione del 4 settembre 2017, disponibile all'indirizzo: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?fuseaction=dsp_result&policy_area_id=3

²⁶ Caso di aiuto di Stato SA.45735 - Danimarca - *Scheme for the development, production and promotion of cultural and educational digital games*, decisione della Commissione del 12 maggio 2017, disponibile all'indirizzo: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?fuseaction=dsp_result&policy_area_id=3

Controllo delle concentrazioni e necessità di fornire informazioni corrette

Nel valutare una proposta di operazione di concentrazione, la Commissione deve essere in grado di prendere decisioni sulla base di conoscenze approfondite e accurate dei fatti. Il regolamento sulle concentrazioni dell'UE invita le imprese coinvolte in un'indagine sulle concentrazioni a fornire informazioni corrette e non fuorvianti, affinché la Commissione possa esaminare concentrazioni e acquisizioni in modo tempestivo ed efficace. Tale obbligo si applica indipendentemente dal fatto che tali informazioni possano ripercuotersi o meno sul risultato finale della valutazione sulle concentrazioni.

Quando, nel 2014, Facebook ha notificato l'acquisizione di WhatsApp²⁷, ha informato la Commissione che non sarebbe stato in grado di provvedere all'abbinamento automatico e affidabile degli account degli utenti di Facebook con quelli di WhatsApp. Tuttavia, in seguito, la Commissione ha scoperto che, contrariamente alle dichiarazioni di Facebook nel corso del processo di valutazione della concentrazione nel 2014, era allora già possibile, da un punto di vista tecnico, abbinare automaticamente le identità degli utenti di Facebook e di WhatsApp, e che Facebook era a conoscenza di tale possibilità. In seguito a una comunicazione delle obiezioni, nel maggio del 2017 la Commissione ha inflitto a Facebook un'ammenda di 110 milioni di EUR per aver fornito informazioni inesatte e fuorvianti²⁸. Tale decisione avverte chiaramente le imprese che è necessario rispettare tutte le regole riguardanti le norme dell'UE in materia di concentrazioni, tra cui l'obbligo di fornire informazioni corrette.

Sostegno alla connettività in tutta l'UE

Le connessioni e la copertura Internet sono alla base dello sviluppo e dell'innovazione in ambito digitale. Nel quadro della strategia per il mercato unico digitale, la Commissione intende incoraggiare la diffusione della banda larga, soprattutto nelle regioni scarsamente servite, e garantire un livello elevato di connettività nell'UE. Secondo gli obiettivi fissati dalla Commissione, entro il 2025 le scuole, i poli di trasporto e i principali erogatori di servizi pubblici, nonché le imprese ad alta intensità digitale dovranno dotarsi di connessioni Internet con velocità di download/upload pari a 1 Gigabit di dati al secondo. Inoltre, tutte le famiglie europee dovrebbero avere accesso a reti che offrano una velocità di download pari ad almeno 100 Mbps, che potrà essere potenziata fino a 1 Gigabit entro il 2025²⁹. Infine, sempre entro il 2025, tutte le aree urbane e le principali vie di trasporto terrestre dovrebbero avere una copertura 5G ininterrotta.

Il regolamento generale di esenzione per categoria, inteso in particolare per le regioni scarsamente servite e volto a permettere agli Stati membri di sviluppare reti a banda larga senza l'obbligo di notifica degli aiuti di Stato e gli orientamenti della Commissione per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga³⁰ offrono stabilità e certezza del diritto per gli investimenti sulla banda larga.

²⁷ Caso M.7217 *Facebook / Whatsapp*, decisione della Commissione del 3 ottobre 2014, disponibile all'indirizzo: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7217.

²⁸ Caso M.8228 *Facebook / Whatsapp* (procedimento ex articolo 14, paragrafo 1), cfr. IP/17/1369 del 18 maggio 2017, disponibile all'indirizzo: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1369_en.htm.

²⁹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, *Connettività per un mercato unico digitale competitivo: verso una società dei Gigabit europea* - COM(2016) 587 e documento di lavoro dei servizi della Commissione - SWD(2016) 300, disponibile all'indirizzo: <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-connectivity-competitive-digital-single-market-towards-european-gigabit-society>.

³⁰ Comunicazione della Commissione, *Orientamenti dell'Unione europea per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga*, GU C 25 del 26.1.2013,

Tali norme favoriscono la rapida introduzione di infrastrutture a banda larga finanziate con fondi pubblici limitando tuttavia il rischio di escludere gli investimenti privati o di creare monopoli. Ad oggi, tutti gli Stati membri hanno adottato e/o aggiornato le strategie nazionali e/o regionali per lo sviluppo della banda larga, con un progressivo adattamento ai nuovi obiettivi strategici in materia di connettività per il 2025. Nel corso del 2017, sono stati approvati dalla Commissione regimi nazionali e regionali di ampia portata relativi allo sviluppo della banda larga, in particolare in Lituania, in Croazia, in Austria, in Germania e in Polonia. Le misure pianificate permetteranno di fornire una connessione Internet più veloce ai consumatori e alle imprese. Nel 2017, la direzione generale della Concorrenza ha contribuito attivamente, grazie alle sue competenze in materia di diritto della concorrenza, con particolare riferimento alle norme sugli aiuti di Stato, all'istituzione della nuova rete europea di centri di competenza sulla banda larga³¹ e alla concezione di un pacchetto di strumenti per la diffusione della banda larga nelle zone rurali³². Entrambe le iniziative mirano a sviluppare capacità giuridiche, tecniche o finanziarie e a divulgare conoscenze in materia di banda larga, tra cui lo scambio delle migliori pratiche attuali per una rapida attuazione dei piani per la diffusione della banda larga in Europa.

4. Promozione di una concorrenza leale in mercati concentrati, a beneficio di cittadini e imprese

Si parla di elevato livello di concentrazione del mercato quando alcune imprese detengono quote di mercato elevate in un determinato settore. Grazie all'applicazione rigorosa di norme in materia di concorrenza, si impedisce alle imprese di grandi dimensioni e che detengono un elevato potere di mercato di farne un uso scorretto a discapito dei loro clienti e del resto dell'economia. A settembre, la Corte di giustizia ha chiarito il contesto per verificare la legittimità degli sconti di esclusiva applicati dalle imprese in posizione dominante, confermando che tali sconti sono, innanzitutto, illegali e che è possibile dimostrare in diversi modi il loro effetto anticoncorrenziale³³. Da un punto di vista procedurale, la Corte ha inoltre ricordato l'importanza di conservare registrazioni dei contatti con imprese e altre parti coinvolte in indagini in materia di concorrenza, pienamente in linea con l'accento posto dalla Commissione sull'equità e sul rispetto del diritto alla difesa delle imprese.

Applicazione delle norme antitrust nel settore farmaceutico

I cittadini europei devono poter accedere a prodotti farmaceutici innovativi, sicuri ed economicamente accessibili. Nel momento in cui si riescono a dissuadere le aziende farmaceutiche, le ditte produttrici di dispositivi medici o altre aziende operanti nel settore sanitario dall'applicare pratiche sleali, i cittadini conseguono un'importante vittoria. Vengono infatti messi a punto nuovi prodotti di migliore qualità, i prezzi diminuiscono e i bilanci sanitari registrano un risparmio. Nell'UE, ogni Stato membro ha politiche differenti in materia di rimborsi e prezzi applicati ai prodotti farmaceutici, adeguati alle esigenze economiche e sanitarie dello Stato; tuttavia, tutte le aziende farmaceutiche che operano nel mercato unico dell'UE devono rispettare le norme in materia di concorrenza.

disponibile all'indirizzo:

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:025:0001:0026:it:PDF>.

³¹ Per maggiori informazioni, consultare la pagina seguente:

<https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/broadband-competence-offices>.

³² Per maggiori informazioni, consultare la pagina seguente: <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/european-commission-joins-forces-help-bringing-more-broadband-rural-areas>.

³³ C-413/14 P *Intel/Commissione*, sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 6 settembre 2017, ECLI:EU:C:2017:632.

Nel maggio del 2017, la Commissione ha avviato un procedimento d'indagine formale a seguito di preoccupazioni espresse in merito a pratiche tariffarie eccessive adottate da Aspen Pharma per cinque farmaci salvavita contro il cancro³⁴. La Commissione sta valutando se questa azienda abbia abusato o meno della sua posizione dominante sul mercato, in violazione delle norme antitrust dell'UE. La Commissione procederà ora, in via prioritaria, a un'analisi approfondita. L'avvio di un procedimento d'indagine formale non pregiudica l'esito dell'indagine.

La Commissione sta esaminando le pratiche tariffarie adottate per farmaci salvavita: il caso Aspen

Aspen è un'azienda farmaceutica internazionale con sede principale in Sud Africa e con varie società controllate all'interno del SEE. L'indagine riguarda le pratiche tariffarie adottate da Aspen per farmaci di nicchia utilizzati per la cura del cancro, come, ad esempio, per i tumori ematologici. Tali farmaci, venduti con formulazioni differenti e con vari marchi commerciali, sono stati acquisiti da Aspen dopo la scadenza dei brevetti.

La Commissione sta valutando delle accuse secondo cui Aspen avrebbe imposto un aumento dei prezzi molto significativo e ingiustificato fino a diverse centinaia di punti percentuali rispetto ai prezzi iniziali. Per imporre tali aumenti, l'azienda ha minacciato di ritirare i farmaci in questione in alcuni Stati membri e, in alcuni casi, ha mantenuto la promessa. Tale indagine riguarda tutto il SEE, ad eccezione dell'Italia, in cui l'autorità nazionale garante della concorrenza ha già adottato, nel settembre del 2016, una decisione di infrazione nei confronti di Aspen.

Si tratta della prima indagine avviata dalla Commissione riguardo a preoccupazioni in merito a pratiche tariffarie eccessive nel settore farmaceutico.

La Commissione ha inoltre vigilato sui tentativi da parte di aziende produttrici di farmaci innovativi di ritardare o di ostacolare l'introduzione di farmaci generici sul mercato. Nel luglio 2017, la Commissione ha inviato una comunicazione degli addebiti all'azienda farmaceutica Teva³⁵. La Commissione ha informato l'azienda Teva del suo parere preliminare secondo cui l'accordo concluso con l'azienda concorrente Cephalon avrebbe violato le norme antitrust dell'UE. Nel quadro di tale accordo, Teva si era impegnata a non commercializzare una versione generica più economica del farmaco prodotto dall'azienda Cephalon per i disturbi del sonno, il modafinil.

È di fondamentale importanza introdurre sul mercato farmaci generici che siano in concorrenza con altri farmaci per rendere l'assistenza sanitaria economicamente più accessibile. Secondo la comunicazione degli addebiti, l'accordo di composizione delle controversie in materia di brevetti concluso tra le aziende farmaceutiche Cephalon e Teva può aver ritardato l'introduzione di un farmaco generico più economico, causando l'aumento del prezzo del modafinil e arrecando un danno significativo ai pazienti e ai bilanci del servizio sanitario dell'UE. Tali aziende hanno ora la possibilità di rispondere alle preoccupazioni espresse dalla Commissione. L'invio della comunicazione degli addebiti non pregiudica l'esito dell'indagine.

³⁴ Caso AT.40394 *Aspen*, cfr. IP/17/1323 del 15 maggio 2017, disponibile all'indirizzo: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1323_en.htm.

³⁵ Caso AT.39686 *Cephalon*, cfr. IP/17/2063 del 17 luglio 2017, disponibile all'indirizzo: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2063_en.htm.

Principali operazioni di concentrazione nel settore farmaceutico

A giugno, la Commissione ha approvato l'acquisizione di Actelion da parte di Johnson & Johnson³⁶. Sebbene le attività di queste due aziende fossero in gran parte complementari, esse stavano entrambe sperimentando una cura innovativa per il trattamento dell'insonnia. Nell'ambito dell'indagine di mercato svolta, la Commissione ha indicato che il tipo di operazione notificata avrebbe permesso a Johnson & Johnson di incentivare la razionalizzazione dei programmi di ricerca e sviluppo concorrenti nell'ambito dell'insonnia, ritardando o interrompendo uno dei due. Al fine di far fronte alle preoccupazioni in materia di concorrenza, Johnson & Johnson ha presentato delle misure correttive volte a garantire il suo impegno a non influenzare negativamente lo sviluppo di nessuno dei due programmi di ricerca sull'insonnia.

Principali operazioni di concentrazione nel settore dell'agrochimica

Le sementi e gli antiparassitari sono essenziali per gli agricoltori e, in ultima analisi, per i consumatori. La Commissione garantisce una concorrenza efficace in questo settore per far sì che gli agricoltori possano accedere a prodotti innovativi, di qualità superiore e a prezzi competitivi. Nell'ambito di questo mercato, la Commissione ha valutato, nel quadro del regolamento dell'UE sulle concentrazioni, le recenti fusioni avvenute tra Dow e Dupont, tra Syngenta e ChemChina, così come tra Bayer e Monsanto. Entrambe le decisioni sono derivate da un'analisi approfondita delle operazioni proposte.

Riconoscimento condizionato della fusione tra Dow e DuPont e dell'acquisizione di Syngenta da parte di ChemChina

Nel marzo del 2017, la Commissione ha approvato la fusione tra due aziende chimiche con sede negli Stati Uniti, Dow e DuPont, previa cessione di una parte considerevole dell'attività globale di DuPont nel settore degli antiparassitari, tra cui l'organizzazione delle attività internazionali del settore di ricerca e sviluppo³⁷. La Commissione temeva che il tipo di fusione notificata avrebbe diminuito la concorrenza sui prezzi e la varietà in diversi mercati di antiparassitari esistenti. Inoltre è stato dimostrato che, in generale, tale fusione avrebbe ridotto significativamente il processo d'innovazione, come emerso da una verifica dettagliata degli effetti che tale fusione avrebbe avuto sulla concorrenza in materia d'innovazione in una serie di settori d'innovazione in cui i dipartimenti di ricerca e sviluppo delle parti erano in concorrenza tra loro, così come sulla concorrenza in materia d'innovazione degli antiparassitari. Gli impegni presentati da Dow e DuPont rispondono pienamente a tali preoccupazioni.

Nell'aprile del 2017, la Commissione ha autorizzato, con riserva, l'acquisizione da parte di ChemChina di Syngenta (con sede, rispettivamente, in Cina e in Svizzera)³⁸. La Commissione temeva che il tipo di operazione notificata avrebbe ridotto la concorrenza in una serie di mercati esistenti per gli antiparassitari all'interno dello Spazio economico europeo. Per di più, la Commissione temeva che tale operazione avrebbe diminuito la concorrenza sul mercato dei fitoregolatori. L'autorizzazione è stata dunque subordinata alla cessione di parti significative dell'attività di ChemChina sui mercati europei dei pesticidi e dei fitoregolatori. L'indagine svolta dalla Commissione ha riguardato principalmente la concorrenza sul mercato degli antiparassitari esistenti, poiché ChemChina non è in competizione con Syngenta per lo sviluppo di antiparassitari innovativi.

³⁶ Caso M.84401 J&J/Actelion. Per ulteriori informazioni, cfr.:

http://ec.europa.eu/competition/eojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_8401.

³⁷ Caso M.7932 Dow / DuPont, decisione della Commissione del 27 marzo 2017, disponibile all'indirizzo: http://ec.europa.eu/competition/eojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7932.

³⁸ Caso M.7962 ChemChina / Syngenta, decisione della Commissione del 5 aprile 2017, disponibile all'indirizzo: http://ec.europa.eu/competition/eojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7962.

Ad agosto, la Commissione ha avviato un'indagine approfondita per valutare il progetto di acquisizione di Monsanto (Stati Uniti) da parte di Bayer (Germania) nel quadro del regolamento dell'UE sulle concentrazioni³⁹. L'entità derivata da tale fusione deterrebbe non solo il più grande portafoglio di prodotti antiparassitari, ma sarebbe anche l'attore più potente sui mercati internazionali di sementi e tratti agronomici, diventando così la più grande impresa integrata in questo settore di attività. La Commissione temeva, in via preliminare, che il progetto di acquisizione avrebbe potuto ridurre la concorrenza in una serie di mercati differenti, causando dunque un aumento dei prezzi, un abbassamento della qualità, una riduzione della varietà di scelta e una minore innovazione. In particolare, dall'indagine di mercato iniziale sono emerse, in via preliminare, preoccupazioni relative al settore degli antiparassitari, delle sementi e dei tratti agronomici, nonché a quello dell'agricoltura digitale. La Commissione ha inoltre esaminato la possibilità che l'accesso dei concorrenti ai distributori e agli agricoltori possa diventare più complesso qualora Bayer e Monsanto dovessero aggregare o vincolare le vendite di prodotti antiparassitari e sementi, in particolare con l'avvento dell'agricoltura digitale. S'intende per agricoltura digitale la raccolta di dati e informazioni sulle aziende agricole con l'intento di fornire consulenze personalizzate o dati aggregati agli agricoltori. Sia Bayer che Monsanto stanno investendo in questa tecnologia emergente. Vista la portata mondiale delle attività di Bayer e Monsanto, la Commissione ha avviato una stretta collaborazione con altre autorità garanti della concorrenza, in particolare con il dipartimento di Giustizia americano e con le autorità antitrust dell'Australia, del Brasile, del Canada e del Sud Africa.

Garantire la competitività dei prezzi dei fattori produttivi per le industrie europee

Nell'aprile del 2017, la Commissione ha rifiutato la proposta di acquisizione di Cemex Croatia da parte di HeidelbergCement e Schwenk nel quadro del regolamento dell'UE sulle concentrazioni⁴⁰. La Commissione temeva fortemente che tale acquisizione avrebbe ridotto in modo significativo la concorrenza sui mercati del cemento grigio e aumentato i prezzi in Croazia.

Tale acquisizione avrebbe eliminato la concorrenza tra imprese in competizione diretta tra loro per aggiudicarsi gli acquirenti di cemento in Croazia, generando una posizione dominante sul mercato. La quota di mercato combinata delle parti avrebbe raggiunto il 45-50 % circa e superato il 70 % in alcune zone del paese. In seguito a un'indagine approfondita, la Commissione ha concluso che la misura correttiva proposta non era sufficiente per ovviare alla concorrenza eliminata a causa della fusione.

Il cemento è un fattore produttivo importante per l'edilizia, un settore in grado di generare molti posti di lavoro in Croazia, che, tuttavia, negli ultimi anni, ha registrato un forte calo. Per tale motivo, la Commissione si è impegnata a tutelare gli acquirenti e a prevenire possibili ricadute negative su tale settore causate dall'aumento del prezzo dei fattori produttivi.

³⁹ Caso M.8084 *Bayer / Monsanto*, cfr. IP/17/2762 del 22 agosto 2017, disponibile all'indirizzo: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2762_en.htm. La decisione definitiva è stata adottata il 21 marzo 2018 ed è disponibile all'indirizzo: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2282_en.htm

⁴⁰ Caso M.7878 *HeidelbergCement / Schwenk / Cemex Hungary / Cemex Croatia*, decisione della Commissione del 5 aprile 2017, disponibile all'indirizzo: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7878.

5. Promuovere la crescita tutelando la concorrenza nel settore delle industrie di rete

Nel settore dell'energia, la Commissione continua ad adoperarsi per la realizzazione di un'Unione dell'energia europea, in cui l'energia pulita possa fluire liberamente e in modo sicuro. È di fondamentale importanza per l'economia europea garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, prezzi ragionevoli per imprese e consumatori, nonché un impatto ambientale ridotto.

Aiuti di Stato per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico per le imprese e i cittadini europei

L'indagine di settore effettuata nel 2016 dalla Commissione sui meccanismi di capacità⁴¹ ha posto le basi per una stretta collaborazione tra la Commissione e gli Stati membri dell'UE per far sì che tali meccanismi di capacità siano ben concepiti e adeguati allo scopo. Nel 2017, la Commissione ha avviato misure esecutive sulla base dei risultati della relazione e ha adottato una decisione definitiva su un meccanismo di capacità in Francia⁴². Inoltre, è stato approvato il primo meccanismo di capacità congiunto per l'Irlanda e l'Irlanda del Nord⁴³. Questo meccanismo di capacità è aperto a tutti i possibili fornitori di capacità, anche a coloro che operano nell'ambito della gestione della domanda, in tutto il mercato dell'isola. Inoltre, in stretta cooperazione con le autorità nazionali pertinenti, la Commissione si è impegnata ulteriormente per far sì che altri sei meccanismi di capacità⁴⁴ in Belgio, in Francia, in Germania, in Grecia, in Italia e in Polonia, che interessano oltre la metà della popolazione dell'UE, siano ben concepiti e rispettino i criteri rigorosi dettati dalle norme dell'UE sugli aiuti di Stato, in particolare dalla disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia elaborata dalla Commissione nel 2014⁴⁵. In particolare, la concessione degli aiuti avviene tramite procedure concorsuali, aperte a tutte le tecnologie in grado di fornire i servizi desiderati, tra cui la risposta alla domanda. Tali atti di esecuzione integrano la strategia dell'Unione dell'energia della Commissione⁴⁶ volta a erogare energia sicura, sostenibile e competitiva in Europa.

⁴¹ Il 16 novembre 2016, la Commissione ha pubblicato la relazione finale dell'indagine di settore sui meccanismi di capacità, cfr. IP/2016/4021 del 16 novembre 2016 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4021_it.htm.

⁴² Caso SA.40454, Gara d'appalto per capacità supplementare in Bretagna. Per ulteriori informazioni, cfr. IP/17/1325 del 15 maggio 2017, disponibile all'indirizzo:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1325_en.htm.

⁴³ Caso SA.44464 *Irish Capacity Mechanism: reliability option scheme*, decisione della Commissione del 24 novembre 2017, disponibile all'indirizzo

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_44464, e SA.44465 *Northern Irish Capacity Mechanism: reliability option scheme*, decisione della Commissione del 24 novembre 2017 disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_44465.

Per ulteriori informazioni, cfr. IP/17/4944 del 24 novembre 2017, disponibile all'indirizzo: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4944_en.htm.

⁴⁴ Cfr. IP/18/682 del 7 febbraio 2018, disponibile all'indirizzo:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-682_it.htm.

⁴⁵ Cfr. IP/14/400 del 9 aprile 2014, disponibile all'indirizzo:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-400_en.htm.

⁴⁶ Per maggiori informazioni, consultare la pagina seguente:

https://ec.europa.eu/commission/priorities/energy-union-and-climate_it.

Promozione di un mercato aperto e integrato del gas

Nel 2017, la Commissione ha continuato a esaminare le pratiche commerciali di Gazprom in Europa centrale e orientale⁴⁷. Secondo la valutazione preliminare della Commissione, Gazprom aveva violato le norme antitrust dell'UE attuando una strategia globale di segmentazione dei mercati del gas dell'Europa centrale e orientale.

Gazprom ha offerto una serie di impegni in risposta alle preoccupazioni della Commissione in materia di concorrenza. La Commissione ha evidenziato che gli impegni proposti da Gazprom rispondevano alle sue preoccupazioni in materia di concorrenza, e ha dunque deciso di sottoporli a un test di mercato. Nel marzo del 2017, la Commissione ha invitato tutte le parti interessate a esprimere le proprie osservazioni sugli impegni assunti da Gazprom, e ha ricevuto un numero significativo di osservazioni e argomentazioni⁴⁸. Alla luce dei commenti ricevuti nel quadro del test di mercato, la Commissione può richiedere di apportare modifiche agli impegni e, in seguito, adottare una decisione che obblighi Gazprom a tenere fede agli impegni. Se un'impresa contravviene a tali impegni, la Commissione può infliggere un'ammenda di importo fino al 10 % del suo fatturato totale, senza dover dimostrare l'esistenza di una violazione delle norme antitrust dell'UE.

La Commissione ha inoltre continuato a indagare circa la possibile preclusione dai mercati del gas in Bulgaria di altre aziende da parte della compagnia bulgara storica, la Bulgarian Energy Holding ("BEH")⁴⁹.

Concorrenza a parità di condizioni nei mercati europei dell'energia

Le norme sugli aiuti di Stato rivestono ugualmente un ruolo cruciale per conseguire gli ambiziosi obiettivi dell'UE in materia di energia e di clima, contenendo al massimo i costi per i contribuenti e prevenendo distorsioni indebite della concorrenza nel mercato unico. In particolare, nel quadro della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia⁵⁰, la Commissione richiede, dal 2017, l'organizzazione di aste di natura concorrenziale per favorire l'impiego di energia rinnovabile. Tali aste devono basarsi su criteri chiari, trasparenti e non discriminatori. Tale prescrizione garantisce un impiego limitato di fondi pubblici e l'assenza di sovracompenzazioni.

⁴⁷ Caso AT.39816 *Upstream gas supplies in Central and Eastern Europe (Forniture di gas a monte in Europa centrale e orientale)*, disponibile all'indirizzo:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/iseef/case_details.cfm?proc_code=1_39816.

⁴⁸ Cfr. IP/17/555 del 13 marzo 2017, disponibile all'indirizzo:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-555_it.htm.

⁴⁹ Caso AT.39849 *BEH gas (Gas della BEH)*, disponibile all'indirizzo:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/iseef/case_details.cfm?proc_code=1_39849.

⁵⁰ Comunicazione della Commissione, *Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020*, GU C 200 del 28.6.2014, pag. 1, disponibile all'indirizzo:

[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52014XC0628\(01\)](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52014XC0628(01)).

A titolo d'esempio, a luglio, la Commissione ha approvato, nel quadro delle norme dell'UE sugli aiuti di Stato, un nuovo regime di aiuti per l'Ungheria a favore dell'elettricità prodotta da fonti di energia rinnovabili⁵¹. Nell'ambito di tale regime, sono ammessi impianti di varie dimensioni e tecnologie di natura diversa. Gli impianti aventi una capacità superiore a 1 megawatt e gli impianti eolici verranno selezionati tramite una procedura di gara competitiva fondata su un approccio tecnologicamente neutrale.

A settembre, la Commissione ha approvato, nel quadro delle norme dell'UE sugli aiuti di Stato, quattro regimi volti a favorire la produzione di elettricità a partire da impianti eolici terrestri e impianti fotovoltaici sugli edifici e a terra in Francia⁵². Tali regimi permetteranno alla Francia di produrre oltre sette gigawatt in più di energia rinnovabile, favorendo così il conseguimento dell'obiettivo, fissato per il 2020, di coprire il 23 % del fabbisogno energetico tramite fonti rinnovabili. Inoltre, a novembre, la Commissione ha concluso che un regime spagnolo per la produzione di energia elettrica a partire da fonti rinnovabili è conforme alle norme dell'UE sugli aiuti di Stato⁵³. Tale regime favorisce la produzione di energia elettrica a partire da fonti di energia rinnovabili e dai rifiuti, nonché la cogenerazione ad alta efficienza di calore ed elettricità, contribuendo così alla transizione della Spagna verso un approvvigionamento energetico a basse emissioni di carbonio e sostenibile sul piano ambientale.

Tutti i regimi indicati sono accompagnati da un piano di valutazione dettagliato per valutarne l'impatto. I risultati finali di tali valutazioni dovranno essere presentati alla Commissione.

Perché l'Unione dell'energia possa essere solida, è necessario che i fornitori di tecnologie siano forti e innovativi, e che siano capaci di concorrere a parità di condizioni. Un esempio calzante è la ristrutturazione del fornitore francese di tecnologia nucleare, Areva⁵⁴. Nel gennaio del 2018, Areva ha cambiato la propria denominazione in Oreno.

⁵¹ SA.44076 *RES support scheme – METÁR (regime di aiuti per fonti di energia rinnovabile)*, decisione della Commissione dell'11 luglio 2017, disponibile all'indirizzo:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/iseef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_44076.

⁵² Casi SA.46552, SA.47753, SA.48066 e SA.48238, cfr. IP/17/3581 del 29 settembre 2017, disponibile all'indirizzo: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3581_en.htm.

⁵³ Caso SA.40348 *Support for electricity generation from renewable energy sources, cogeneration and waste (Sostegno alla produzione di energia elettrica a partire da fonti di energia rinnovabili, dalla cogenerazione e dai rifiuti)*, decisione della Commissione del 10 novembre 2017, disponibile all'indirizzo: http://ec.europa.eu/competition/elojade/iseef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_40348.

⁵⁴ Caso SA.44727 *Aiuti alla ristrutturazione a favore di Areva*, decisione della Commissione del 10 gennaio 2017, disponibile all'indirizzo:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/iseef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_44727 e M.7764 *EDF / Areva reactor business (EDF / attività nell'ambito dei reattori di Areva)*, decisione della Commissione del 29 maggio 2017, disponibile all'indirizzo: http://ec.europa.eu/competition/elojade/iseef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7764.

Ristrutturazione di Areva

Nel 2016, la Francia ha notificato alla Commissione un piano di ristrutturazione per ripristinare la competitività di Areva e per migliorarne la posizione finanziaria. Tale piano includeva un aiuto di Stato sotto forma di conferimento di capitale pubblico di un importo superiore ai 4 miliardi di EUR.

Le imprese in difficoltà finanziaria possono ricevere un aiuto di Stato solo se finalizzato a un ripristino della loro redditività a lungo termine. Gli aiuti concessi alle imprese in difficoltà sono altamente distorsivi, in quanto permettono di mantenere artificialmente un'impresa all'interno di un mercato che, altrimenti, sarebbe stata costretta ad abbandonare. Tali aiuti possono dunque essere autorizzati solo in presenza di precise condizioni.

La Commissione ha verificato se il conferimento di capitale pubblico previsto per Areva non avrebbe favorito indebitamente l'impresa rispetto ai concorrenti, permettendole di accedere a finanziamenti a condizioni non disponibili sul mercato. Nel gennaio del 2017, la Commissione ha adottato due decisioni: la prima approvava un aiuto per il salvataggio dell'impresa (caso SA.46077), mentre la seconda approvava la concessione di aiuti alla ristrutturazione in favore del gruppo Areva (caso SA.44727). La Commissione ha concluso che i piani francesi sono conformi alle norme dell'UE sugli aiuti di Stato e permettono all'impresa di diventare redditizia evitando indebite distorsioni della concorrenza nel mercato unico. Le autorità francesi presenteranno regolarmente alla Commissione relazioni di monitoraggio volte a garantire la completa attuazione del piano di ristrutturazione conformemente alla decisione della Commissione fino al 2019, anno in cui terminerà il periodo di ristrutturazione del gruppo Areva.

Il piano prevedeva la cessione dell'attività del gruppo Areva riguardante i reattori all'azienda energetica francese EDF, previa verifica da parte della Commissione della conformità dell'operazione prevista alle norme dell'UE sul controllo delle concentrazioni. Nel maggio del 2017, la Commissione ha concluso che tale operazione non generava problemi di concorrenza nel quadro del regolamento sulle concentrazioni.

Nell'ambito di operazioni di ristrutturazione così complesse, gli strumenti atti a garantire la concorrenza, come, ad esempio, il controllo delle concentrazioni e degli aiuti di Stato, contribuiscono a far sì che i mercati continuino a offrire incentivi alle aziende per favorire efficienza e innovazione a beneficio delle famiglie e delle imprese dell'UE.

Inoltre, nel marzo del 2017, la Commissione ha approvato, nel quadro delle norme sugli aiuti di Stato, il sostegno dell'Ungheria alla costruzione di due nuovi reattori nucleari nella centrale di Paks (Paks II)⁵⁵. I nuovi reattori sostituiranno i quattro costruiti negli anni '80 e attualmente operanti presso il sito della centrale di Paks. Attualmente, tali reattori contribuiscono alla produzione interna di circa il 50 % dell'energia elettrica dell'Ungheria. Secondo i trattati dell'UE, gli Stati membri sono liberi di determinare il proprio mix energetico e possono scegliere di investire nella tecnologia nucleare. Il ruolo della Commissione è di ridurre al minimo la distorsione della concorrenza sul mercato dell'energia causata dagli aiuti di Stato. Durante l'indagine condotta dalla Commissione, il governo ungherese ha assunto impegni significativi, grazie ai quali la Commissione ha approvato tale investimento.

⁵⁵ Caso SA.38454 *Presunto aiuto alla centrale nucleare di Paks*, decisione della Commissione del 6 marzo 2017, disponibile all'indirizzo: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38454.

Favorire un settore dei trasporti competitivo ed efficiente

Il settore dei trasporti è di fondamentale importanza per le famiglie europee: i beni e i servizi legati ai trasporti rappresentano, in ordine di grandezza, la seconda voce di bilancio delle famiglie dopo le spese per la casa⁵⁶. Di conseguenza, risulta cruciale per milioni di europei poter accedere a servizi di trasporto a prezzi competitivi. La Commissione ha un ruolo attivo nella promozione di una concorrenza dinamica in tutti i modi di trasporto e nella lotta alle distorsioni della concorrenza in tale settore.

Nell'UE, il settore del trasporto aereo è ancora molto frammentato e la necessità di un ulteriore consolidamento è stata avvalorata dall'insolvenza di una serie di compagnie aeree dell'UE nel 2017. Sulla base di tali premesse, la Commissione ha esaminato l'acquisizione di alcune attività di Air Berlin da parte di Lufthansa⁵⁷ e di easyJet⁵⁸. Mentre l'indagine della Commissione era ancora in corso, il 13 dicembre Lufthansa ha annullato l'operazione di acquisizione di NIKI, la quale, il giorno stesso, ha dovuto presentare domanda di fallimento⁵⁹. Infine, il 21 dicembre, la Commissione ha approvato, previa applicazione di misure correttive, la parte restante dell'operazione tra Lufthansa e Air Berlin⁶⁰. In tale contesto, è importante che i comitati dei creditori e la curatela fallimentare non sottovalutino il rischio che un'operazione possa essere attuata in condizioni non regolamentari (comprese anche le norme sul controllo degli aiuti di Stato e delle concentrazioni). Sebbene il potenziale acquirente della società insolvente possa adottare determinate misure provvisorie per garantirne la redditività, tali misure devono essere conformi al regolamento sulle concentrazioni.

Il mercato dell'UE riguardante il trasporto ferroviario delle merci è stato liberalizzato nel 2007. Da allora, la Commissione si adopera per il completamento del mercato unico dei servizi ferroviari, garantendo in particolare la gestione indipendente delle infrastrutture ferroviarie e incoraggiando investimenti per la realizzazione di linee ferroviarie che colleghino gli Stati membri. In tale contesto, è importante applicare le norme dell'UE in materia di concorrenza per far sì che gli ostacoli normativi non cedano il passo a comportamenti anticoncorrenziali da parte di società ferroviarie aventi una posizione dominante che non consentirebbero all'UE di conseguire i propri obiettivi nel settore del trasporto ferroviario.

⁵⁶ Fonte: Eurostat Cfr. http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Archive:Household_consumption_expenditure_-_national_accounts

⁵⁷ Caso M.8633 *Lufthansa/certain Air Berlin assets (Lufthansa/alcune attività della Air Berlin)*. Per ulteriori informazioni, consultare la pagina:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_8633.

⁵⁸ Caso M.8672 *easyJet/certain Air Berlin assets (easyJet/alcune attività della Air Berlin)*. Per ulteriori informazioni, consultare la pagina:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_8672.

⁵⁹ In seguito a una decisione del comitato dei creditori di NIKI, le attività dell'azienda sono state vendute, nel gennaio del 2018, al suo fondatore, Niki Lauda, e NIKI è stata rinominata Laudamotion.

⁶⁰ Caso M.8633 *Lufthansa/certain Air Berlin assets (Lufthansa/alcune attività della Air Berlin)*, decisione della Commissione del 21 dicembre 2017, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b, in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, nonché ai sensi dell'articolo 57 dell'accordo sullo Spazio economico europeo, disponibile all'indirizzo: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5402_en.htm.

La Commissione ha inflitto un'ammenda alla società ferroviaria lituana per aver ostacolato la concorrenza sul mercato ferroviario del trasporto merci⁶¹

Dall'indagine svolta dalla Commissione è emerso che la società ferroviaria storica di proprietà dello Stato lituano, responsabile sia dell'infrastruttura ferroviaria che del trasporto ferroviario, ha ostacolato la concorrenza sul mercato ferroviario del trasporto merci smantellando un tratto lungo 19 km appartenente alla linea che collega la Lituania alle Lettonia, impedendo così a un cliente importante della società ferroviaria lituana di utilizzare i servizi di un altro operatore ferroviario. La società ferroviaria lituana non è stata in grado di fornire una giustificazione oggettiva della rimozione dei binari.

La Commissione ha deciso di infliggere un'ammenda alla società ferroviaria lituana per avere abusato della sua posizione dominante quale gestore dell'infrastruttura ferroviaria lituana di un importo pari a 27,9 milioni di EUR. La Commissione ha inoltre ordinato a tale società di ricostruire il tratto smantellato.

A giugno, la Commissione ha approvato, nel quadro delle norme sugli aiuti di Stato, la concessione di aiuti alla ristrutturazione alle compagnie ferroviarie greche OSE e TRAINOSE⁶². Nell'ambito delle misure di aiuto destinate a OSE e a TRAINOSE che la Commissione ha considerato conformi alle norme dell'UE sugli aiuti di Stato, la Commissione ha tenuto conto in particolare delle difficoltà a cui deve far fronte il settore ferroviario greco e dell'importanza che il corretto funzionamento del servizio ferroviario riveste per la popolazione. Tramite tali misure, si intende conseguire l'obiettivo legittimo di impedire un grave turbamento dell'economia greca, evitando indebite distorsioni della concorrenza nel mercato unico. Tali aiuti incentiveranno inoltre la futura privatizzazione di TRAINOSE volta a sostenere l'apertura del mercato ferroviario greco alla concorrenza e ad avere una ricaduta positiva sulla qualità dei servizi di trasporto. La Commissione ha inoltre adottato una decisione in cui dichiara che le misure di aiuto notificate dalla Bulgaria a favore di BDZ, la società ferroviaria storica statale, risultano conformi alle norme dell'UE sugli aiuti di Stato⁶³.

Sia le decisioni riguardanti le aziende OSE e TRAINOSE che la decisione relativa alle misure di sostegno della Bulgaria a favore di BDZ dimostrano come il controllo operato sugli aiuti di Stato può contribuire a risolvere le problematiche riguardanti i livelli di indebitamento di alcuni operatori ferroviari storici. Le norme sugli aiuti di Stato permettono agli Stati membri di aiutare tali imprese a contrastare gravi difficoltà finanziarie o a evitare di dover ridurre il proprio personale in modo significativo, favorendo al contempo la transizione verso un mercato ferroviario aperto e competitivo, a beneficio di consumatori e contribuenti.

⁶¹ Caso AT.39813 *Ferrovie baltiche*, decisione della Commissione del 2 ottobre 2017, disponibile all'indirizzo: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39813.

⁶² Casi SA.32543 *Measures in favour of OSE group (Misure a favore del gruppo OSE)* e SA.32544 *Restructuring of the Greek Railway Group - TRAINOSE S.A. (Ristrutturazione del gruppo ferroviario greco TRAINOSE S.A.)*, cfr. IP/17/1661 del 16 giugno 2017, disponibile all'indirizzo: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1661_en.htm.

⁶³ Caso SA.31250 *Measure implemented by Bulgaria in favour of BDZ Holding EAD SA, BDZ Passenger EOOD and BDZ Cargo EOOD (Misure attuate dalla Bulgaria in favore di BDZ Holding EAD SA, BDZ Passenger EOOD e BDZ Cargo EOOD)*, decisione della Commissione del 16 giugno 2017, disponibile all'indirizzo: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_31250.

Applicazione delle norme anticartello a sostegno della competitività dell'UE

Il trasporto delle merci su strada rappresenta una parte essenziale del settore dei trasporti in Europa, la cui competitività dipende dal prezzo degli autocarri.

La Commissione ha imposto un'ammenda a Scania per aver partecipato a un cartello⁶⁴

A settembre, la Commissione ha imposto un'ammenda di 880 milioni di EUR a Scania per aver partecipato a un cartello riguardante il mercato della produzione di autocarri medi (peso compreso tra le 6 e le 16 tonnellate) e di autocarri pesanti (peso superiore alle 16 tonnellate). Nel luglio del 2016, la Commissione ha adottato una decisione di transazione relativa al cartello dei produttori di autocarri MAN, DAF, Daimler, Iveco e Volvo/Renault⁶⁵. A differenza dei cinque partecipanti menzionati, l'azienda Scania ha scelto di non risolvere la controversia in questione mediante una transazione con la Commissione. Di conseguenza, l'indagine della Commissione nei confronti di Scania si è svolta seguendo la procedura ordinaria in materia di cartelli.

A febbraio⁶⁶, nell'ambito di quello che fu il primo caso riguardante un cartello nel settore dell'economia circolare, la Commissione ha imposto un'ammenda totale di 68 milioni di EUR a quattro imprese europee di riciclaggio di batterie al piombo-acido esauste (Campine, Eco-Bat Technologies, Johnson Controls e Recylex) per aver partecipato, tra il 2009 e il 2012, a un cartello inteso a fissare i prezzi di acquisto di tali prodotti in Belgio, in Francia, in Germania e nei Paesi Bassi.

Inoltre, la Commissione sta conducendo una serie di indagini riguardanti il settore dei ricambi per autoveicoli, e ha sanzionato imprese partecipanti a tre cartelli⁶⁷ infliggendo ammende del valore totale di 220 milioni di EUR. I cartelli in questo settore causano l'aumento del costo dei fattori produttivi per i produttori automobilistici, compromettendo così la competitività del settore automobilistico e aumentando artificialmente il prezzo dei veicoli acquistati dai consumatori europei.

Norme semplificate in materia di investimenti pubblici per infrastrutture portuali e aeroportuali, per la cultura e le regioni ultraperiferiche

Fino ad ora, la Commissione ha focalizzato il controllo degli aiuti di Stato su casi di grande entità aventi un impatto significativo sulla concorrenza nel mercato unico per garantire il massimo beneficio ai consumatori. In tale ottica, il regolamento generale di esenzione per categoria⁶⁸, adottato nel 2014 nell'ambito dell'iniziativa di modernizzazione degli aiuti di

⁶⁴ Cfr. IP/17/3502 del 27 settembre 2017 disponibile all'indirizzo:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3502_en.htm.

⁶⁵ Caso AT.39824 *Autocarri*, decisione della Commissione del 19 luglio 2016, disponibile all'indirizzo: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39824.

⁶⁶ Caso 40018 *Riciclaggio di batterie per autoveicoli*, decisione della Commissione dell'8 febbraio 2017, disponibile all'indirizzo: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40018.

⁶⁷ Casi: AT.4000 *Sistemi termici*, decisione della Commissione dell'8 marzo 2017, disponibile all'indirizzo: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39960; AT.40013 *Sistemi di illuminazione*, decisione della Commissione del 21 giugno 2017, disponibile all'indirizzo: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40013; AT.39881 *Sistemi di sicurezza destinati alla protezione degli occupanti delle autovetture*, decisione della Commissione del 22 novembre 2017, disponibile all'indirizzo: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39881.

⁶⁸ Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, GU L 187 del 26.6.2014, disponibile all'indirizzo: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2014.187.01.0001.01.ITA.

Stato⁶⁹, ha permesso agli Stati membri di attuare una vasta gamma di misure relative agli aiuti di Stato senza il previo accordo della Commissione. Nel 2017, la Commissione ha esteso l'ambito di applicazione del regolamento ai porti e agli aeroporti⁷⁰, includendo anche una serie di ulteriori semplificazioni in altri settori. Ad esempio, la Commissione esaminerà soltanto i casi sugli aiuti di Stato di più ampia portata che destinano ai progetti culturali importi di grande entità.

Nuove misure sugli aiuti di Stato: la Commissione semplifica le norme in materia di investimenti pubblici per infrastrutture portuali e aeroportuali, per la cultura e le regioni ultraperiferiche

Per quanto riguarda le strutture aeroportuali, gli Stati membri possono attualmente realizzare investimenti pubblici in aeroporti regionali con un traffico annuale fino a 3 milioni di passeggeri nella piena certezza giuridica e senza previo controllo da parte della Commissione, in modo da agevolare investimenti pubblici in oltre 420 aeroporti in tutta l'UE (che rappresentano circa il 13 % del traffico aereo). Tale regolamento permette inoltre alle autorità pubbliche di coprire i costi di esercizio di aeroporti di piccole dimensioni con un traffico annuale fino a 200 000 passeggeri, che rappresentano quasi la metà degli aeroporti in tutta l'UE, sebbene meno dell'1 % del traffico aereo. È possibile che tali aeroporti non siano sempre redditizi al pari degli aeroporti di maggiori dimensioni; tuttavia, essi rivestono un ruolo importante per la connettività di una regione e hanno meno probabilità di falsare la concorrenza nel mercato unico dell'UE.

Per quanto riguarda le strutture portuali, gli Stati membri possono attualmente realizzare investimenti pubblici in porti marittimi fino a 150 milioni di EUR e in porti interni fino a 50 milioni di EUR nella piena certezza giuridica e senza previo controllo da parte della Commissione. Tali importi includono i costi di dragaggio che alcuni porti devono sostenere per mantenere le vie navigabili sufficientemente profonde per consentire l'attracco delle imbarcazioni. Alla luce delle caratteristiche geografiche dei porti, tali costi non possono essere negoziati, a prescindere dall'efficienza e dalla competitività dei vari porti.

6. Lotta alle distorsioni della concorrenza nel settore fiscale e finanziario per un mercato unico più equo

Assicurando parità di condizioni tra imprese che concorrono in base ai propri meriti, anche nel settore fiscale, è possibile rafforzare la fiducia nel mercato unico dell'UE. Ad esempio, uno Stato membro non può concedere alle multinazionali agevolazioni fiscali che non sono invece disponibili per società singole (spesso imprese locali), poiché ciò falserebbe gravemente la concorrenza.

Nell'ottobre del 2017, la Commissione ha concluso che il Lussemburgo aveva concesso agevolazioni fiscali ad Amazon⁷¹.

⁶⁹ Per maggiori informazioni, consultare la pagina seguente:

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/index_en.html.

⁷⁰ Regolamento (UE) 2017/1084 della Commissione del 14 giugno 2017 che modifica il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda gli aiuti alle infrastrutture portuali e aeroportuali, le soglie di notifica applicabili agli aiuti alla cultura e alla conservazione del patrimonio e agli aiuti alle infrastrutture sportive e alle infrastrutture ricreative multifunzionali, nonché i regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche, e modifica il regolamento (UE) n. 702/2014 per quanto riguarda il calcolo dei costi ammissibili, GU L 156 del 20.6.2017, disponibile all'indirizzo seguente:

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1497952641554&uri=CELEX:32017R1084>.

⁷¹ Caso SA.38944 *Presunto aiuto di Stato in favore di Amazon*, decisione della Commissione del 4 ottobre 2017, disponibile all'indirizzo: http://ec.europa.eu/competition/elojade/iseef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38944.

Porre fine alle agevolazioni fiscali selettive: la decisione riguardo ad Amazon

A seguito di un'indagine approfondita, avviata nell'ottobre 2014, la Commissione ha concluso che un ruling fiscale, emanato dal Lussemburgo nel 2003 e rinnovato nel 2011, ha ridotto le imposte versate da Amazon in Lussemburgo senza alcuna valida giustificazione.

Il ruling fiscale ha permesso ad Amazon di trasferire la maggior parte dei suoi utili da una società del gruppo Amazon che è soggetta a tassazione in Lussemburgo (Amazon EU) a una società che non lo è (Amazon Europe Holding Technologies), senza alcuna valida giustificazione economica. I costi delle operazioni tra le società di uno stesso gruppo devono essere calcolati in modo corrispondente alla realtà economica. Ciò significa che i pagamenti tra due società di uno stesso gruppo devono rispettare i medesimi accordi che intervengono a condizioni commerciali tra imprese indipendenti (il cosiddetto "principio di piena concorrenza").

L'indagine della Commissione ha dimostrato che l'importo della royalty, approvato dal ruling fiscale, era gonfiato e non corrispondeva alla realtà economica. Di conseguenza, gli utili di Amazon non sono stati tassati. Di fatto, il ruling ha permesso ad Amazon di eludere le imposte su tre quarti degli utili generati dalle sue vendite nell'UE. Su questa base, la Commissione ha concluso che il ruling fiscale ha concesso un vantaggio economico selettivo ad Amazon.

Una società singola, sempre con sede in Lussemburgo e soggetta alla stessa legislazione fiscale nazionale, avrebbe dovuto pagare imposte quattro volte superiori rispetto ad Amazon sugli stessi utili. Di conseguenza, tale ruling fiscale

ha permesso ad Amazon di trarre un vantaggio competitivo da agevolazioni non concesse ad altre imprese equivalenti, dando luogo a un aiuto di Stato illegale.

Il Lussemburgo deve recuperare circa 250 milioni di EUR di imposte non versate da Amazon, più gli interessi. Tale importo riguarda gli otto anni in cui Amazon ha tenuto conto del ruling fiscale per determinare le imposte dovute sul reddito della società in Lussemburgo. Spetta ora alle autorità fiscali del Lussemburgo determinare l'importo preciso da versare, sulla base della metodologia definita dalla decisione della Commissione.

Il 26 ottobre, la Commissione ha avviato un'indagine approfondita sul regime del Regno Unito in virtù del quale alcune operazioni dei gruppi multinazionali sono esenti dall'applicazione delle norme nazionali di lotta all'evasione fiscale⁷². L'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi adottata dal Regno Unito esonera dalla riattribuzione del reddito di una società controllata estera (SCE) ricevuto da una filiale offshore da parte di un'altra società estera del gruppo. Allo stato attuale, la Commissione dubita che tale esenzione sia conforme all'obiettivo generale delle norme SCE del Regno Unito che è quello di riattribuire alle imprese madri britanniche i redditi trasferiti artificialmente a filiali offshore affinché possano essere tassati nel Regno Unito. A questo stadio, la Commissione ritiene che il Regno Unito dovrebbe applicare la norma antiabuso a tutte le imprese che sottraggono artificialmente reddito, tra cui quelle che registrano utili tramite i finanziamenti del gruppo, poiché si trovano tutte in una situazione giuridica e fattuale analoga in merito all'obiettivo di tale misura.

⁷² Caso dell'aiuto di Stato SA.44896 – Regno Unito – *Potenziale regime di aiuto di Stato riguardante un'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi SCE cui il Regno Unito ha dato esecuzione*, decisione della Commissione del 26 ottobre 2017, la relativa lettera è disponibile all'indirizzo: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?fuseaction=dsp_result&policy_area_id=1,2,3&case_title=cfc, mentre il comunicato stampa all'indirizzo http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4201_en.htm.

Il 18 dicembre, la Commissione europea ha avviato un'indagine approfondita sul trattamento fiscale applicato nei Paesi Bassi a *Inter IKEA*, uno dei due gruppi che gestiscono le attività di IKEA⁷³. *Inter IKEA Systems*, una società olandese controllata appartenente al gruppo *Inter IKEA*, contabilizza tutte le entrate provenienti dagli oneri di affiliazione corrisposti dai negozi IKEA di tutto il mondo. L'indagine della Commissione riguarda due ruling fiscali concessi dalle autorità fiscali olandesi nel 2006 e nel 2011 che hanno ridotto significativamente gli utili imponibili di *Inter IKEA Systems* nei Paesi Bassi. In questa fase, la Commissione ritiene che il trattamento approvato dai due ruling fiscali possa aver dato luogo a un vantaggio selettivo a favore di *Inter IKEA Systems* di cui non possono beneficiare altre imprese soggette alle stesse norme fiscali nazionali dei Paesi Bassi.

Le società finanziarie che forniscono servizi finanziari infragruppo ricavano utili dalla remunerazione derivante dalle attività finanziarie svolte. Tale remunerazione deve essere conforme al principio di libera concorrenza. La questione esaminata rappresenta uno degli ambiti di lavoro fondamentali della Commissione da quando quest'ultima ha iniziato ad analizzare le pratiche di ruling fiscale adottate dagli Stati membri. Il documento di lavoro pubblicato nel giugno del 2016 nell'ambito di tale analisi evidenziava preoccupazioni derivanti dai margini molto ridotti e dalla base imponibile bassa approvati da alcuni ruling fiscali per società finanziarie⁷⁴.

La DG Concorrenza ha sostenuto gli sforzi del Lussemburgo e di Cipro volti a modificare i propri ruling fiscali in modo da evitare vantaggi indebiti per le società finanziarie. Il Lussemburgo ha modificato le norme riguardanti le società finanziarie alla fine del 2016 per mezzo di una circolare amministrativa nazionale⁷⁵. Tali norme sono entrate in vigore il 1° gennaio 2017. In modo analogo, tramite una circolare datata 30 giugno 2017, Cipro ha apportato modifiche alle norme nazionali al fine di renderle più rigorose in merito al trattamento fiscale delle società finanziarie.

Controllo sulle concentrazioni a prevenzione di un monopolio de facto nel settore finanziario

L'economia europea dipende dal corretto funzionamento dei mercati finanziari, fondamentale non solo per le banche e per le altre istituzioni finanziarie, bensì per l'intera economia che può così beneficiare di mercati finanziari competitivi in cui le imprese riescono a trarre profitto.

Nel marzo del 2017, la Commissione ha rifiutato, nel quadro del regolamento dell'UE sulle concentrazioni, la proposta di fusione tra *Deutsche Börse* e *London Stock Exchange Group*⁷⁶, che avrebbe unito le attività dei più importanti operatori di borsa europei, i quali detengono non solo le borse della Germania, dell'Italia e del Regno Unito, ma anche diverse delle maggiori stanze di compensazione europee. In seguito all'indagine, la Commissione ha concluso che tale fusione avrebbe creato un monopolio di fatto sui mercati della compensazione degli strumenti a reddito fisso.

⁷³ Caso di aiuto di Stato SA.46470 – Paesi Bassi – *Possibili aiuti di Stato a favore di Inter IKEA*, decisione della Commissione del 18 dicembre 2017 (disponibile a breve). Per ulteriori informazioni, cfr. IP/17/5343 del 18 dicembre 2017, disponibile all'indirizzo: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5343_en.htm.

⁷⁴ “DG Competition working paper on state aid and tax rulings, Internal Working Paper – Background to the High Level Forum on State Aid” del 3 giugno 2016, disponibile all'indirizzo: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/working_paper_tax_rulings.pdf.

⁷⁵ Circolare del direttore delle imposte (“directeur des contributions”), L.I.R. n° 56/1 – 56bis/1 del 27 dicembre 2016 disponibile all'indirizzo: <http://www.impotsdirects.public.lu/content/dam/acd/fr/legislation/legi16/circulairelir561-56bis1-27122016.pdf>.

⁷⁶ Caso M.7995 *Deutsche Börse / London Stock Exchange Group*, decisione della Commissione del 29 marzo 2017, disponibile all'indirizzo: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7995.

I servizi di compensazione garantiscono essenzialmente l'esecuzione degli scambi realizzati in borsa. Tali servizi vengono forniti da stanze di compensazione che mediano tra le due controparti, il venditore e l'acquirente, assumendo il rischio di insolvenze di una parte contraente nei confronti dell'altra. Per tale ragione, le stanze di compensazione sono fondamentali per la stabilità dei mercati finanziari, poiché evitano di generare un effetto domino in caso di insolvenza di una delle parti. La decisione della Commissione ha dunque permesso di garantire l'efficacia della concorrenza nel mercato delle infrastrutture finanziarie.

Controllo sugli aiuti di Stato volto a tutelare la parità di condizioni nel settore bancario

I consumatori, così come le imprese, si servono dei servizi finanziari forniti dal settore bancario. L'Europa necessita di un sistema bancario efficace che sostenga la crescita a lungo termine e in cui le banche fondate su modelli aziendali solidi siano in grado di concedere prestiti alle imprese che, a loro volta, potranno crescere e creare occupazione.

Le turbolenze che hanno colpito i mercati finanziari, scatenate dalla crisi finanziaria del 2008, hanno richiesto l'intervento dei governi per ristabilire la fiducia nel settore finanziario e prevenire una crisi sistemica. La Commissione applica le norme sugli aiuti di Stato, insieme a quelle dell'Unione bancaria. Al fine di tutelare la parità di condizioni nella valutazione del sostegno pubblico al settore finanziario, la Commissione conduce un'analisi approfondita dell'impatto dell'aiuto di Stato in modo che i contribuenti non debbano pagare più di quanto sia strettamente necessario e per far fronte anche a indebite distorsioni della concorrenza generate dagli aiuti.

Nel giugno del 2017, dopo la decisione della Banca centrale europea che ha accertato che la Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca erano in dissesto o a rischio di dissesto, e la decisione del Comitato di risoluzione unico dell'UE secondo il quale in nessuno dei due casi l'interesse pubblico giustificava l'avvio di un'azione di risoluzione nel quadro del meccanismo di risoluzione unico, è stato necessario liquidare entrambe le banche ai sensi della procedura nazionale di insolvenza. In questo contesto, l'Italia ha stabilito che la liquidazione di tali banche avrebbe prodotto un grave impatto sull'economia reale e ha deciso di fornire un sostegno statale in vista della liquidazione ordinaria.

Sulla base della valutazione della notifica da parte dell'Italia, la Commissione ha approvato, nel quadro delle norme sugli aiuti di Stato, il sostegno nazionale per agevolare la liquidazione e l'uscita dal mercato bancario di entrambe le banche a norma del diritto fallimentare azionario⁷⁷. Al di fuori della disciplina di risoluzione delle banche, le norme dell'UE offrono la possibilità di impiegare fondi nazionali per agevolare la liquidazione e attutire i summenzionati impatti economici, previa approvazione da parte della Commissione ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato. Gli azionisti della Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca sono stati estromessi e i creditori subordinati hanno dato il loro pieno contributo alla liquidazione con 1,2 miliardi di EUR, riducendo i costi a carico dello Stato italiano, mentre i depositanti sono rimasti pienamente protetti. Poiché le banche destinatarie dell'aiuto non hanno continuato ad operare in modo artificiale, ma sono uscite dal mercato, è stato possibile tutelare la concorrenza sul mercato bancario. Circa 17,8 miliardi di EUR (valore contabile lordo) di crediti deteriorati sono stati ceduti dal sistema bancario italiano.

⁷⁷ Caso SA.45664 *Orderly liquidation of Banca Popolare di Vicenza and Veneto Banca - Liquidation aid (Liquidazione ordinaria della Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca - Aiuti a favore della liquidazione)*, decisione della Commissione del 25 giugno 2017, disponibile all'indirizzo: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_45664.

La normativa dell'UE, in particolare la direttiva sul risanamento e la risoluzione degli enti creditizi, offre allo Stato la possibilità di iniettare capitale a titolo temporaneo in una banca solvibile senza provocarne il dissesto o il rischio di dissesto, a condizione che vengano rispettati determinati criteri (la cosiddetta "ricapitalizzazione precauzionale"). A luglio, la Commissione ha approvato, in linea con le norme sugli aiuti di Stato, il piano dell'Italia a sostegno della ricapitalizzazione precauzionale della banca italiana Monte dei Paschi di Siena⁷⁸, sulla base di un piano di ristrutturazione dettagliato. L'aiuto riguardante la ricapitalizzazione precauzionale può essere concesso solo in previsione di un eventuale fabbisogno di capitale da parte della banca che si manifesterebbe soltanto in caso di sostanziale peggioramento delle condizioni economiche. Tali misure di ristrutturazione garantiscono la redditività a lungo termine della banca, limitando nel contempo le distorsioni della concorrenza. In linea con il requisito di condivisione degli oneri, si è assistito a una diluizione degli azionisti, mentre le obbligazioni subordinate sono state convertite in azioni, riducendo così il fabbisogno di capitale per un importo pari a 4,3 miliardi di EUR. Inoltre, la banca sta attualmente vendendo crediti deteriorati con un valore contabile lordo di 26,1 miliardi di EUR a una società veicolo per la cartolarizzazione.

Nell'ottobre del 2017, la Commissione ha approvato, nel quadro delle norme sugli aiuti di Stato, l'aiuto concesso dal Portogallo per la vendita del Novo Banco⁷⁹, la banca ponte che il Portogallo ha istituito nel 2014 nell'ambito della procedura di risoluzione del Banco Espírito Santo⁸⁰. L'approvazione dell'aiuto si fondava sulla redditività dell'ente venduto, garantita tramite un piano proposto dall'acquirente, contenente anche misure volte a limitare le distorsioni della concorrenza.

7. Promuovere la collaborazione per una cultura della concorrenza di ampio respiro

Poiché i mercati internazionali sono sempre più integrati e un numero sempre maggiore di imprese si avvale di catene globali del valore, è necessario che oggi le autorità garanti della concorrenza si accordino più che mai su norme e procedure comuni. Un'applicazione efficace delle norme in materia di concorrenza dipende, in misura sempre maggiore, dalla cooperazione con altri enti preposti alla tutela della concorrenza. Quando le pratiche commerciali di un'impresa danneggiano la concorrenza in vari paesi e continenti, è possibile ripristinare condizioni di mercato eque e paritarie solo se le autorità garanti della concorrenza collaborano insieme.

La Commissione ha sempre rivestito un ruolo di primo piano nella cooperazione internazionale a favore della concorrenza, sia a livello multilaterale che bilaterale. Già nel 2001, la Commissione figurava tra i membri fondatori della rete internazionale della concorrenza (ICN), che ora conta oltre 130 membri. La Commissione ha inoltre un ruolo attivo in tutte le sedi internazionali che si occupano della concorrenza, tra cui l'OCSE, l'UNCTAD, l'OMC e la Banca mondiale.

⁷⁸ Caso SA.47677 *New aid and amended restructuring plan of Banca Monte dei Paschi di Siena (Nuovi aiuti e modifica del piano di ristrutturazione della Banca Monte dei Paschi di Siena)*, decisione della Commissione del 4 luglio 2017, disponibile all'indirizzo:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_47677.

⁷⁹ Caso SA.49275 *Sale of Novo Banco with additional aid in the context of the 2014 Resolution of Banco Espírito Santo, S.A. (Vendita del Novo Banco, con aiuti ulteriori erogati nel contesto della risoluzione del 2014 del Banco Espírito Santo, S.A.)*, decisione della Commissione dell'11 ottobre 2017, disponibile all'indirizzo: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_49275.

⁸⁰ Caso SA.39250 *Monitoring of Banco Espírito Santo (Controllo del Banco Espírito Santo)*, decisione della Commissione del 3 agosto 2014, disponibile all'indirizzo: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_39250.

A livello bilaterale, la Commissione conduce negoziati su accordi di libero scambio, con l'intento di includere disposizioni in materia concorrenza e aiuti di Stato nel quadro di tali accordi. Nel 2017, la Commissione ha proseguito i negoziati con il Messico, il Mercosur e l'Indonesia, e ne ha avviati altri con il Cile e l'Azerbaijan. Inoltre, la Commissione è coinvolta in numerose attività di cooperazione con le autorità garanti della concorrenza in una serie di paesi terzi, sulla base di accordi o di protocolli d'intesa. Nel giugno del 2017, la Commissione ha firmato un protocollo d'intesa con la commissione nazionale cinese per lo sviluppo e la riforma al fine di avviare un dialogo sul controllo degli aiuti di Stato⁸¹. La Commissione è inoltre attualmente impegnata in attività di negoziazione con la Svizzera per concludere un accordo di facilitazione sul quadro istituzionale.

Quando un paese decide di concedere sovvenzioni a un'impresa che opera a livello mondiale, è possibile che altrove vi siano ricadute negative sulla concorrenza. Questo nuovo dialogo di cooperazione sugli aiuti di Stato rafforzerà l'interesse comune e la cooperazione tra l'UE e la Cina per promuovere una concorrenza leale a livello mondiale. Tale dialogo permetterà anche di condividere con la Cina l'esperienza maturata dall'UE riguardo all'applicazione di misure di controllo sugli aiuti di Stato e di comprendere meglio in che modo la Cina abbia attuato il nuovo sistema di analisi dell'equità delle condizioni di concorrenza, volto ad evitare distorsioni e restrizioni della concorrenza da parte delle politiche pubbliche, garantendo nel contempo una concorrenza leale sul mercato e promuovendo un mercato unificato.

Questo filone di attività fa parte della strategia più ampia della Commissione volta a favorire una cultura globale in materia di concorrenza, nonché a promuovere una parità di condizioni a livello mondiale che consenta alle imprese di competere in base ai propri meriti. A tal fine, la Commissione si sta adoperando per affermare maggiormente la sua posizione nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio al fine di favorire condizioni di parità a livello mondiale riguardo alle sovvenzioni. Per di più, la Commissione continua a partecipare ad iniziative settoriali volte ad affrontare la questione delle sovvenzioni nel contesto internazionale, come ad esempio nel settore dell'acciaio (forum mondiale sull'eccesso di capacità produttiva di acciaio, sotto l'egida del G20), nel settore dei semiconduttori (orientamenti in materia di sostegno a livello regionale dell'industria dei semiconduttori), nonché nell'ambito della costruzione navale (OCSE). Infine, la Commissione ha istituito un forum specifico in collaborazione con gli Stati membri dell'UE volto a sensibilizzare sul tema delle politiche internazionali per l'erogazione delle sovvenzioni e a incentivare lo scambio di opinioni sui progressi attuali a livello multilaterale e bilaterale, nonché sulle sovvenzioni concesse dai paesi terzi.

Sostegno a un dialogo interistituzionale regolare e costruttivo

Il Parlamento europeo, il Consiglio, il Comitato economico e sociale e il Comitato delle regioni rivestono un ruolo di primo piano nelle attività svolte in collaborazione con la Commissione per far comprendere a cittadini e portatori di interesse europei l'importanza della politica di concorrenza.

Nel 2017, la commissaria Vestager ha avuto uno scambio di opinioni con diverse commissioni del Parlamento: la commissione per i problemi economici e monetari, per lo sviluppo regionale e per l'agricoltura e lo sviluppo rurale.

⁸¹ Cfr. IP/17/1520 del 2 giugno 2017, disponibile all'indirizzo: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1520_en.htm.

Come negli anni precedenti, il Parlamento ha adottato una risoluzione sulla relazione annuale della Commissione sulla politica di concorrenza. La Commissione apprezza il sostegno mostrato da parte del Parlamento a favore di una politica di concorrenza rigorosa volta a tutelare l'integrità del mercato interno e in grado di consentire ai cittadini di beneficiare di prezzi competitivi e di scegliere servizi e beni innovativi presenti sul mercato. In tale ottica, la Commissione continuerà a impegnarsi nella lotta ai cartelli illegali e all'abuso, da parte delle imprese, di posizioni dominanti sul mercato, e continuerà a esaminare concentrazioni e aiuti di Stato nel mercato interno dell'UE per evitare riduzioni o distorsioni della concorrenza.

La Commissione apprezza l'impegno del Parlamento nella lotta contro l'evasione e l'elusione fiscale. I controlli effettuati sugli aiuti di Stato si sono rivelati efficaci per contrastare le agevolazioni fiscali selettive a favore delle multinazionali. Nel 2017, la Commissione ha continuato ad adottare importanti misure in tale settore⁸², analizzando sistematicamente informazioni sui ruling fiscali provenienti da tutti gli Stati membri. A maggio, alcuni giornalisti d'inchiesta hanno pubblicato i cosiddetti "Paradise Papers", ossia dei documenti che contengono informazioni dettagliate sui regimi fiscali di diverse imprese. La Commissione esaminerà tali informazioni non appena disponibili per verificare se contengono nuovi elementi in merito a possibili aiuti di Stato erogati a tali imprese.

La Commissione accoglie con favore il sostegno mostrato dal Parlamento nei confronti delle misure coercitive intraprese nel contesto del caso "Google Shopping" o di altre iniziative nell'ambito dell'economia digitale. In seguito all'indagine settoriale sul commercio elettronico, la Commissione ha avviato indagini volte a verificare se alcune pratiche di vendita impedissero ai consumatori l'accesso online a beni e servizi a prezzi competitivi in altri Stati membri. Tali indagini riguardano il settore dell'elettronica di consumo, dei videogiochi e degli alloggi. La Commissione è inoltre intenta a esaminare l'importanza di dati, di algoritmi e di altre caratteristiche dell'economia digitale nel quadro dell'applicazione delle norme in materia di concorrenza.

Come ribadito in precedenza, la Commissione continuerà a rivestire un ruolo fondamentale nel controllo degli aiuti di Stato nel settore finanziario, per far sì che gli aiuti alle banche siano limitati al minimo necessario e che vengano adottate misure adeguate per ripristinare la redditività delle banche e ridurre al minimo le distorsioni della concorrenza nel mercato interno. La Commissione condivide l'obiettivo del Parlamento di ridurre nel tempo gli aiuti di Stato nel settore finanziario ed è pronta a illustrare le azioni intraprese in questo campo.

La Commissione è responsabile dell'applicazione delle norme dell'UE in materia di concorrenza insieme alle autorità nazionali garanti della concorrenza, che si occupano di adottare l'85 % delle decisioni sulla base delle norme antitrust dell'UE. La Commissione accoglie con favore il sostegno del Parlamento e del Consiglio mostrato nei confronti di una proposta di direttiva volta a garantire l'applicazione efficace delle norme dell'UE in materia di concorrenza da parte delle autorità nazionali garanti della concorrenza. La Commissione ha adottato tale proposta il 22 marzo ed entrambe le istituzioni stanno compiendo notevoli passi avanti verso l'adozione della direttiva proposta nel quadro dell'attuale mandato del Parlamento.

⁸² Per maggiori informazioni, consultare il capitolo 2 della presente relazione.

La Commissione riconosce l'importanza attribuita dal Parlamento e dal Consiglio alla necessità di garantire una concorrenza efficace lungo la filiera alimentare. Nel 2017, la Commissione ha approvato due concentrazioni nel settore dell'agrochimica solo a condizione che tutte le attività importanti fossero vendute a nuovi acquirenti in modo che gli agricoltori e i consumatori potessero continuare a beneficiare dei vantaggi della concorrenza, grazie alla quale è possibile accedere a prodotti fitosanitari innovativi e a prezzi accessibili. A novembre, la Commissione ha inviato una comunicazione degli addebiti ad AB InBev riguardante le restrizioni imposte a importazioni parallele di birre prodotte dalla società in Belgio. Nel 2017, i colegislatori hanno deciso di apportare modifiche all'applicazione delle norme sulla concorrenza nel settore agricolo modificando il regolamento riguardante l'organizzazione comune dei mercati agricoli nel quadro del cosiddetto regolamento Omnibus. Tali modifiche, entrate in vigore il 1° gennaio 2018, hanno introdotto un'esplicita deroga alle norme sulla concorrenza nell'ambito, tra l'altro, della pianificazione della produzione e delle trattative contrattuali (vendita comune dei soci produttori tramite organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori) di organizzazioni di produttori riconosciute o di associazioni di organizzazioni di produttori in tutti i settori agricoli a determinate condizioni. La Commissione ha preso atto di tali modifiche apportate dai legislatori alle norme in materia di concorrenza nel settore agricolo. In una dichiarazione esplicativa, la Commissione ha espresso preoccupazioni in merito al fatto che alcune delle nuove disposizioni a favore delle organizzazioni di produttori potrebbero mettere a rischio la redditività e il benessere dei piccoli agricoltori, nonché gli interessi dei consumatori, tanto da generare incertezza giuridica e procedurale. È possibile che la Commissione o le autorità nazionali garanti della concorrenza debbano intervenire se, ad esempio, un'organizzazione di produttori, che detiene una quota elevata di mercato, dovesse cercare di limitare la libertà di azione dei suoi soci produttori.

La Commissione si è inoltre impegnata attivamente nella cooperazione con il Comitato economico e sociale e il Comitato delle regioni. A luglio, la Commissione ha avuto uno scambio di opinioni con il Comitato economico e sociale, in particolare sull'applicazione degli aiuti di Stato nell'ambito fiscale e su altre decisioni di interesse del Comitato. La Commissione ringrazia il Comitato per il sostegno mostrato nei riguardi della modernizzazione del controllo sugli aiuti di Stato e della maggiore trasparenza nella spesa pubblica in tutta l'UE. Il 1° dicembre, nel quadro della seduta plenaria del Comitato delle regioni, la commissaria Vestager ha esaminato gli effetti della concorrenza sulle regioni dell'UE. Il Comitato ha sostenuto fortemente l'applicazione delle norme sulla concorrenza in tutta l'economia e l'estensione dell'ambito di applicazione del regolamento generale di esenzione per categoria, e ha ribadito l'importanza dei servizi di interesse economico generale.

Sostegno alla task force per la preparazione e lo svolgimento dei negoziati con il Regno Unito ai sensi dell'articolo 50 del TUE

In seguito alla notifica del Regno Unito ai sensi dell'articolo 50 del TUE, la Commissione ha iniziato a predisporre l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea. La direzione generale della Concorrenza sostiene la task force della Commissione per la preparazione e lo svolgimento dei negoziati con il Regno Unito ai sensi dell'articolo 50 del TUE (TF50) riguardo agli strumenti all'interno del suo portafoglio (concentrazioni, antitrust e aiuti di Stato) nel contesto dei negoziati riguardanti l'accordo di recesso e l'accordo che disciplina la futura relazione con il Regno Unito. Secondo quanto stabilito dal Consiglio europeo, occorrerebbe garantire in futuro condizioni di parità nell'ambito di qualsiasi accordo commerciale, in particolare in materia di concorrenza e aiuti di Stato.